

Comune di Lisciano Niccone



Piano Regolatore Generale *Parte Operativa*

Zonizzazione acustica del territorio **Regolamento per la Disciplina** **delle Attività Rumorose**

Aprile 2009

<i>Sindaco:</i>	- Luca Turcheria
<i>Assessore all' Urbanistica:</i>	- Adamo Sollevanti
<i>Responsabile Ufficio Tecnico:</i>	- Geom. Franco Staccini
<i>Progettista:</i>	- Arch. Gabriella Sannino
<i>Gruppo Tecnico Redazionale:</i>	- Dott.ssa Silvia Gnagnetti
	- Studio Associato GETA di Città di Castello (PG)
<i>Ricerche e studi specialistici</i>	
<i>Studio Geologico:</i>	- Geol. Francesco Brunelli
<i>Studio Idraulico:</i>	- Ing. Nicola Neri
<i>Studio acustico-ambientale</i>	- Ing. Franco Palazzetti

INDICE

TITOLO I): GENERALITÀ	4
Art. 1 Ambito di applicazione	4
Art. 2 Definizioni	4
TITOLO II): MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	6
Art. 3 Definizioni	6
Art. 4 Limiti	6
Art. 5 Autorizzazioni/Autocertificazioni	8
TITOLO III): CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	9
Art. 6 Impianti ed attrezzature	9
Art. 7 Orari.....	9
Art. 8 Limiti	9
Art. 9 Autorizzazioni in deroga per cantieri edili o stradali.....	10
Art. 10 Deroghe agli Enti Gestori per cantieri edili o stradali per l'erogazione di servizi di pubblica utilità	12
TITOLO IV): REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	13
Art. 11 Progetto acustico	13
TITOLO V): PARTICOLARI SORGENTI SONORE	14
Art. 12 Macchine da giardino.....	14
Art. 13 Altoparlanti.....	14
Art. 14 Cannoncini antistorno	14
Art. 15 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine	14
Art. 16 Infrastrutture stradali.....	15
TITOLO VI): TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	19
Art. 17. Piani Urbanistici Attuativi	19
Art. 18. Interventi soggetti alla presentazione della "Documentazione di impatto acustico"	20
Art. 19. Interventi soggetti alla presentazione della "Valutazione Previsionale del Clima Acustico".....	22
TITOLO VII): PIANI DI RISANAMENTO	25
Art. 20 Piani comunali di risanamento acustico.....	25

TITOLO VIII): SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	27
Art. 21 Ordinanze contingibili ed urgenti.....	27
Art. 22 Sanzioni	27
Art. 23 Misurazioni e controlli	27
Art. 24 Termini di applicazione	28
ALLEGATO 1 - elenco delle aree destinate alle attività temporanee e relative planimetrie	32
ALLEGATO 2 - modulo per manifestazioni a carattere temporaneo di cui alla lettera a dell'art. 4 del regolamento comunale vigente	33
ALLEGATO 3 - modulo per manifestazioni di cui alla lettera b dell'art. 4 del regolamento comunale vigente	35
ALLEGATO 4 - modulo da utilizzarsi in caso di superamento dei limiti di rumore indicati nelle tabelle (a) e (b) dell'art. 4 del regolamento comunale vigente	37
ALLEGATO 5 - modulo per cantieri che rispettano i limiti e le prescrizioni degli artt. 7 e 8 del regolamento comunale vigente	39
ALLEGATO 6 - modulo per cantieri che non rispettano i limiti e le prescrizioni degli artt. 7 e 8 del regolamento comunale vigente	41

TITOLO I): GENERALITÀ

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1) dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e secondo gli indirizzi del Regolamento Regionale n. 1/2004, con particolare riferimento alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art.659 del C.P.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla classificazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/95 e della Legge Regionale 8/2002.

Art. 2 Definizioni

Il presente regolamento norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea.

A tal fine si definiscono:

1. **Attività Rumorosa**: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si

esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.

3. **Inquinamento acustico esterno**: rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.

4. **Inquinamento acustico interno**: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

TITOLO II): MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 3 Definizioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 4 Limiti

A) Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune di Lisciano Niccone, identificate nella cartografia al presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 devono rispettare i limiti di seguito riportati.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

TABELLA 1

SITO	Limite in facciata LAeq	Limite Orario
Vedi Individuazione Cartografica allegata	70	24.00 (1) (3) 01.00 (2) (3)

Note: (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi - (3) in caso di superamento del limite orario stabilito, dal minuto successivo in poi il limite in facciata diventa LAeq = 60 dBA.

Tali valori non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

B) Nelle aree diverse da quelle individuate alla lettera A), e non facenti parte delle aree protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e specificatamente le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, le manifestazioni sono consentite secondo i criteri ed i limiti di seguito riportati.

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Durata	N.Max. di gg/anno per sito	Limite in facciata LAeq	Limite Orario
1	Concerti all'aperto	4h(1)	3	85	24.00 (2)
2	Concerti al chiuso e attività all'aperto quali discoteche o altre attività	4h(1)	15	70	01.00 (3)

Note: (1) nel caso di durate superiori alle 4 h/dl, l'evento con utilizzo di sonoro deve essere intervallato da un riposo di almeno 1 ora/dì - (2) in caso di superamento del limite orario stabilito, dal minuto successivo in poi il limite in facciata diventa LAeq = 60 dBA - (3) venerdì e nei prefestivi.

L'indicazione della durata massima degli eventi tiene anche conto delle prove tecniche degli impianti audio. In ogni caso, l'orario di inizio non può essere prima delle ore 09.00.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997, così come individuati dalla classificazione acustica del territorio comunale.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari sopra riportati, anche del limite di esposizione per il pubblico.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di **108 dB (A) Lasmax**, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Quando non esplicitamente specificato, è sempre consentita la deroga al criterio differenziale.

Art. 5 Autorizzazioni/Autocertificazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni può avvenire nei seguenti modi:

- 1) qualora vengano rispettati i limiti di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'art. 4 deve essere richiesta l'autorizzazione, mediante utilizzo dei moduli allegati n. 2 e 3 del presente regolamento, almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione. La domanda si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione prevista nello stesso allegato. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego;
- 2) qualora per motivi eccezionali e documentati non siano rispettati né i limiti né le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 di cui all'art. 4, si deve richiedere l'autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, mediante utilizzo del modulo allegato 4 del presente regolamento. L'autorizzazione in deroga deve essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA. La domanda si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione prevista nello stesso allegato. L'autorizzazione non si intende tacitamente rilasciata se entro i termini stabiliti dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

TITOLO III): CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 6 Impianti ed attrezzature

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 7 Orari

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono consentiti:

- a) dal 01 marzo al 31 ottobre dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
- b) dal 01 novembre al 28 febbraio senza limiti dalle 09,00 alle 17,00.

Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse dalla precedente purché di durata non superiore a 4 ore; fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi zone particolarmente sensibili come scuole, ospedali, etc.

Durante gli altri orari l'attività di cantiere deve rispettare i limiti di cui ai successivi articoli.

Art. 8 Limiti

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai

essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) 15 minuti, rilevato in facciata dell'edificio più esposto.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) 15 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 19.00. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 9 Autorizzazioni in deroga per cantieri edili o stradali

Lo svolgimento dell'attività di cantiere può avvenire nei seguenti modi:

- 1) nel caso di cantieri edili e stradali che rispettino i limiti di orario e rumore indicati agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, si deve chiedere il rilascio di apposita autorizzazione in deroga ai limiti di cui alla classificazione acustica comunale. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di apposita domanda da predisporre mediante utilizzo dell'Allegato 5 almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, completa con le dichiarazioni ivi previste e con la seguente documentazione:
 - a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;
 - b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;
 - c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
 - d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

Per i cantieri la cui attività abbia una durata protratta nel tempo, il comune può richiedere che l'impresa provveda a redigere una relazione a firma di un tecnico competente in acustica, dove sono evidenziati i rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto della prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate dal tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi sono da ripetersi con una cadenza temporale da stabilirsi da parte del comune nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro il termini di 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. L'autorizzazione in deroga può essere richiesta contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo (DIA o PDC).

- 2) nel caso di cantieri edili e stradali che per motivi documentati, eccezionali e contingenti, non siano in condizioni di garantire né i limiti di cui alla classificazione acustica comunale né i limiti di rumore o di orario di cui agli artt. 7 e 8, debbono richiedere specifica deroga. A tal fine l'interessato presenta domanda di autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, da predisporre mediante utilizzo di apposita modulistica Allegato 6, completa della seguente documentazione a firma del tecnico competente in acustica:
 - a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
 - b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia;
 - c) stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
 - d) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
 - e) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di

ridurre l'emissione sonora.

L'autorizzazione è rilasciata in forma espressa; prima del rilascio il Comune può acquisire il parere ARPA.

Art. 10 Deroghe agli Enti Gestori per cantieri edili o stradali per l'erogazione di servizi di pubblica utilità

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 (classe I) e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. In particolare il valore LAeq non deve essere superiore a 65 dB(A) con tempo di misura TM di 15 minuti, rilevato in facciata degli edifici ritenuti sensibili.

In tutti gli altri casi per i quali è necessario attivare un cantiere per la manutenzione e/o l'ampliamento di servizi di pubblica utilità, si devono seguire le procedure di cui all'art. 9 del presente regolamento.

TITOLO IV): REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 11 Progetto acustico

I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 15 della L.R. 8/2002, ai sensi dell'art. 31 della L. 457/1978, devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/1997 e dal regolamento comunale.

Il progetto acustico, sottoscritto da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 della L.R. 8/2002, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal DPCM 5/12/1997.

All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

TITOLO V): PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 12 Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 13 Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Art. 14 Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min.
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

Art. 15 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;

- o ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi.

Periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

Art. 16 Infrastrutture stradali

Il rumore derivante dalle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R. n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" entrato in vigore il 1° giugno 2004.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Le varie tipologie di strade sono elencate nel Codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni) e nel nuovo regolamento disciplinante l'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare (D.P.R. 142/2004):

- o Tipo A (autostrade);
- o Tipo B (strade extraurbane principali);
- o Tipo C (strade extraurbane secondarie);
- o Tipo D (strade urbane di scorrimento);
- o Tipo E (strade urbane di quartiere);
- o Tipo F (strade locali).

Il regolamento (D.P.R. 142/2004) che disciplina rumore prodotto dalle infrastrutture stradali è applicabile a tutte le infrastrutture stradali (nuove ed esistenti) previste all'art. 2 del Codice della strada, compresi gli ampliamenti, le nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e le varianti, il regolamento, tuttavia, opera le seguenti distinzioni:

- 1) Infrastrutture di nuova realizzazione, per le quali è disposto il rispetto dei limiti della Tabella 1 contenuta nell'Allegato al decreto;
- 2) Infrastrutture esistenti, per le quali si dispone un'attività pluriennale di risanamento (così come previsto dal D.M. 29-11-2000) per il raggiungimento dei limiti di cui alla Tabella 2 contenuta nell'Allegato al decreto.

Il decreto stabilisce, per le nuove infrastrutture, una fascia acustica di rispetto che va dai 30 ai 250 metri, in base al tipo di strada, e una fascia compresa tra 30 e 150 metri per le strade esistenti. Tali fasce di rispetto sono caratterizzate da limiti propri, diversi da quelli previsti per la classificazione acustica del territorio. In ogni caso, per alcuni siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) sono fissati limiti più restrittivi. Per un immediato riscontro delle dimensioni delle fasce di rispetto delle strade e dei limiti ad esse associati, di seguito vengono riportate le Tabelle n. 1 e 2 contenute nell'Allegato al Decreto.

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Tipi di Strada Secondo codice della strada	Sottotipi a Fini Acustici (secondo D.M. 5.11.02 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurn. dB(A)	Nott. dB(A)	Diurn. dB(A)	Nott. dB(A)
A autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbane principali		250	50	40	65	55
C extraurbane secondarie	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F locali		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI: Ampliamento in sede, affiancamenti e varianti

Tipi di Strada Secondo codice della strada	Sottotipi a Fini Acustici (secondo D.M. 5.11.02 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurn. dB(A)	Nott. dB(A)	Diurn. dB(A)	Nott. dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e di tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100				
E urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art.			
F locali		30				

			6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995
--	--	--	---

* per le scuole vale solo il limite diurno

La presentazione di titoli abilitativi e/o approvazione di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ubicati all'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture stradali, come definite dal D.P.R. 142/04, deve prevedere la verifica del rispetto dei limiti imposti dagli art. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/04. Se detti limiti non vengono rispettati, il richiedente del titolo abilitativo deve presentare contestualmente alla richiesta ad edificare, un Piano di Risanamento Acustico come specificato nell'art. 8 del D.P.R. 142/04. Quanto sopra deve essere dichiarato mediante utilizzo della modulistica approvata dal Comune di Lisciano Niccone.

TITOLO VI): TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui Agli art. 17 18 e 19 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": i permessi di costruire/D.I.A. ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

Art. 17. Piani Urbanistici Attuativi

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica, all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- o l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.);
- o l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una Relazione di Impatto Acustico, redatta da un tecnico competente, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi artt. 18 e 19, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a) e b) contenute nel presente articolo.
2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - o tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.);
 - o densità di popolazione (abitanti/Ha);
 - o densità di attività commerciali (numero addetti/sup. zona);
 - o densità di attività produttive (numero addetti/sup. zona).

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda. All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Art. 18. Interventi soggetti alla presentazione della "Documentazione di impatto acustico"

In applicazione dell' art. 8, comma 2 della Legge 447/95 e ai sensi dell'art. 12 della L.R. 8/02, alla domanda P.d.C, denuncia inizio attività i competenti soggetti titolari dei progetti devono allegare la Documentazione di Impatto Acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere (opere sottoposte alla V.I.A):

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
- c) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

- f) impianti adibiti ad attività produttive
- g) impianti sportivi e ricreativi;
- h) postazione di servizi commerciali e polifunzionali;
- i) cave.

In applicazione dell'art. 8, comma 4 della Legge 447/95 e dell'art. 12 della L.R. 8/2002 la Documentazione di Impatto Acustico deve essere allegata alle domande per il rilascio dei P. d. C. relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli atti abilitativi o richiedere parere preventivo all'ASL e all'ARPAM per gli ambiti di relativa competenza.

I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere che pur ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 8 commi 1, 2, 4, della L. 447/95 non utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, producendo agli uffici preposti del Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, descrivendo la tipologia di attività svolta ed attestando che la pratica della stessa non produce aumenti della rumorosità esterna od interna né incrementi dei flussi di traffico (Allegato 2 delle NTA). La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell' art. 38 del DPR n. 445/00.

La Dichiarazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune a corredo della domanda di permesso di costruire/D.I.A.

Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in modo chiaro ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che deriveranno dalla realizzazione del progetto.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

La documentazione di previsione di impatto acustico da presentare in duplice copia dovrà almeno contenere:

- 1) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
- 2) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
- 3) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica;
- 4) caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;
- 5) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo revisionale utilizzate;
- 6) verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazione d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica.

Art. 19. Interventi soggetti alla presentazione della "Valutazione Previsionale del Clima Acustico"

Alla domanda di P.d.C, D.I.A. o altro atto di assenso comunque denominato deve essere allegata la documentazione relativa alla "valutazione di previsione di clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;

- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità delle opere di cui all'art. 18 del presente regolamento.
- f) nuovi insediamenti prossimi a situazioni di potenziale conflitto.

La Valutazione di Previsione Clima Acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della Valutazione di Previsione Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

La valutazione di clima acustico deve essere presentata al Comune, il quale può decidere di chiedere il parere di ARPAM.

Per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici residenziali al di fuori delle fasce di pertinenza delle strade e della ferrovia, distanti almeno 50 metri da attività produttive e in generale da sorgenti sonore rilevanti, i titolari del progetto possono avvalersi di una procedura semplificata denominata "Dichiarazione Sostitutiva alla Previsione di Clima Acustico" (Allegato 1 delle NTA). La Dichiarazione deve essere presentata al Comune a corredo della domanda di denuncia inizio attività e/o P.d.C.

Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La valutazione previsionale del clima acustico dovrà contenere:

- 1) Caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un metodo di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;
- 2) Documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel DPCM 1 marzo 1991;
- 3) Verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico

esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazione d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) delle nuove opere;

- 4) Eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997.

TITOLO VII): PIANI DI RISANAMENTO

Art. 20 Piani comunali di risanamento acustico

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 8/2002, il Comune adotta entro due anni dall'approvazione del Piano di zonizzazione acustica il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di attenzione.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico. Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Volontario delle Imprese di cui all'art.13 della LR. 8/2002.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare con indicazione delle sorgenti stesse su cartografia in formato cartaceo ed informatizzato che utilizzi, di norma, gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- b) confronto con i limiti di zona di cui alla zonizzazione acustica;
- c) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- d) l'indicazione delle priorità, secondo lo schema riportato nell'Allegato D del Regolamento Regionale n. 1 del 13 agosto 2004, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- e) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- f) stima dei benefici dell'intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi livelli di esposizione, nonché di territorio interessato;

- g) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente.

TITOLO VIII): SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Art. 22 Sanzioni

Il comune esercita l'attività di controllo avvalendosi del supporto dell'ARPA.

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del C.P., chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente in violazione dell'art. 17 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 della 447/95, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.032,91 a €. 10.329,14.
- 2) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione o di immissione stabiliti per la classe acustica di appartenenza, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,46 a €.5.164,57.
- 3) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i limiti di orario e/o le prescrizioni stabiliti negli artt. 4, 5, 7, 8 e 9 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,23 a €. 10.329,14.
- 4) In caso di violazione dei requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/1997 il comune applica al responsabile della violazione una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.258,23 a €.10.329,14.

Art. 23 Misurazioni e controlli

I parametri di misura riportati all'art. 4 del presente regolamento sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) Laeq, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) 15'; tale

parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

- b) Laslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata agli organi di vigilanza pubblica, nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 24 Termini di applicazione

Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la data della avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della Deliberazione di approvazione dello stesso.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali e le norme transitorie di P.R.G. disciplinanti la medesima materia.

In caso di varianti al Regolamento, queste subiranno lo stesso iter delle varianti al Piano di Classificazione Acustica.

TABELLE

[#] D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6

Zonizzazione	Limite diurno Leq	Limite notturno
	(A)	Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. n. 1444/68)	65	55
Zona B (D.M. n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Tab B DPCM 14/11/97 valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

(sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tab C DPCM 14/11/97 valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

(inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare disturbo o fastidio al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab D DPCM 14/11/97 valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

(i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE AREE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE E
RELATIVE PLANIMETRIE

ALLEGATO 2 - MODULO PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO DI
CUI ALLA LETTERA A DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE

ALLEGATO 3 - MODULO PER MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA LETTERA B DELL'ART.
4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE

ALLEGATO 4 - MODULO DA UTILIZZARSI IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI
RUMORE INDICATI NELLE TABELLE (A) E (B) DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE VIGENTE

ALLEGATO 5 - MODULO PER CANTIERI CHE RISPETTANO I LIMITI E LE
PRESCRIZIONI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE

ALLEGATO 6 - MODULO PER CANTIERI CHE NON RISPETTANO I LIMITI E LE
PRESCRIZIONI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE AREE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE E RELATIVE PLANIMETRIE di cui alla lett. A dell'art. 4

Sono riportate di seguito le aree destinate ad attività di carattere temporaneo nel territorio del Comune di Lisciano Niccone e le relative planimetrie:

- LISCIANO NICCONE:
 - 1) Campo sportivo;
 - 2) Piazza della Repubblica;
 - 3) Area polivalente sport e tempo libero (edificio destinato a servizi pubblici)
 - 4) Area polivalente sport e tempo libero (sagra dei bringoli)

Ognuna di queste aree è caratterizzata da una ben precisa classificazione acustica. Il tipo di attività da svolgervi (ovvero la sua potenziale rumorosità in relazione all'impiego di macchinari o impianti rumorosi) determina, in relazione alla classificazione, la necessità di una autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività stessa.

**ALLEGATO 2 - MODULO PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO DI CUI
ALLA LETTERA A DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE**

Al Comune di Lisciano Niccone

Il sottoscritto

residente in _____ Via/Piazza _____ N° _____

nato a _____ il _____ C. F. _____

avente titolo alla richiesta in qualità di proprietario legale rappresentante altro
della Ditta avente ragione sociale¹ _____

con sede legale in _____ Prov. _____ Via _____ N° _____

Codice fiscale / Partita I.V.A. _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

sotto le proprie personali responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n° 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.

- dichiara**, di rispettare i valori limite di rumore e gli orari imposti nell'art. 4 nella Tabella 1.
- dichiara**, di rispettare i valori limite di rumore imposti nella Tabella 1 dell'art. 4 ma di non rispettare gli orari indicati nella stessa per la manifestazione n. _____ denominata _____

in quanto la manifestazione si protrarrà fino alle ore _____. Pertanto dichiara che fino all'orario indicato nella Tabella 1 dell'art. 4 rispetterà i valori limite di rumore stabiliti, ma che a partire dalle ore _____ rispetterà il valore in facciata di LAeq = 60 dBA come da nota (3) della tabella 1 dell'art. 4 del Regolamento Comunale Vigente.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

li _____

(firma del richiedente)²

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

Se entro i termini previsti (30 giorni) non viene richiesta alcuna integrazione o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata.

Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.

¹ Compilare solo se il richiedente è una società.

² la firma deve essere posta alla presenza del funzionario responsabile del ritiro della documentazione, ovvero la domanda deve essere inviata, debitamente firmata, con allegata copia di documento di identità in corso di validità, ovvero la firma deve essere autenticata.

**ALLEGATO 3 - MODULO PER MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA LETTERA B
DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE**

Al Comune di Lisciano Niccone

Il sottoscritto

residente in _____ Via/Piazza _____ N° _____
nato a _____ il _____ C. F. _____
avente titolo alla richiesta in qualità di proprietario legale rappresentante altro
della Ditta avente ragione sociale¹ _____
con sede legale in _____ Prov. _____ Via _____ N° _____
Codice fiscale / Partita I.V.A. _____
Tel _____ Fax _____ e-mail _____

sotto le proprie personali responsabilità consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n° 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli arti. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.

CHIEDE AUTORIZZAZIONE

per l'attivazione di manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in Via _____ N° _____ Comune di _____
per il periodo dal _____ al _____ dalle ore _____ alle ore _____

DICHIARA

- di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nella Tabella 2 dell'art. 4 del Regolamento Comunale Vigente;
- di non rispettare gli orari ma di rispettare i valori limite indicati nella Tabella 2 dell'art. 4 del Regolamento Comunale Vigente; pertanto dichiara che dopo l'orario indicato nella Tabella 2 dell'art. 4 rispetterà il valore in facciata di LAeq = 60 dBA come indicato nella nota (2) della Tabella 2 dell'art.4 del Regolamento Comunale Vigente;
- a supporto di quanto dichiarato allego la seguente documentazione:
- indicazione dell'ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;
- relazione redatta da un tecnico competente in acustica che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal comune per l'area interessata; elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

¹ Compilare solo se il richiedente è una società.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00). Se entro i termini previsti (30 giorni) non viene richiesta alcuna integrazione o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata.

Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.

li _____
firma Tecnico Competente in Materia Acustica

li _____
(firma del richiedente) '

² la firma deve essere posta alla presenza del funzionario responsabile del ritiro della documentazione, ovvero la domanda deve essere inviata, debitamente firmata, con allegata copia di documento di identità in corso di validità, ovvero la firma deve essere autenticata.

ALLEGATO 4- MODULO DA UTILIZZARSI IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMORE INDICATI NELLE TABELLE (A) E (B) DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE

Al Comune di Lisciano Niccone

Il sottoscritto

residente in _____ Via/Piazza _____ N° _____
nato a _____ il _____ C. F. _____
avente titolo alla richiesta in qualità di proprietario legale rappresentante altro
della Ditta avente ragione sociale¹ _____
con sede legale in _____ Prov. _____ Via _____ N° _____
Codice fiscale / Partita I.V.A. _____
Tel _____ Fax _____ e-mail _____

sotto le proprie personali responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n° 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.

CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

Per l'attivazione di manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in Via _____ N° _____ Comune di _____
per il periodo dal _____ al _____ dalle ore _____ alle ore _____

DICHIARA

- di non rispettare gli orari ed i valori limite indicati nella Tabella 1 dell'art. 4 del Regolamento Comunale Vigente;
- di non rispettare gli orari e i valori limite indicati nella Tabella 2 dell'art. 4 del Regolamento Comunale Vigente;
- a supporto di quanto dichiarato allego la seguente documentazione:
 - o indicazione dell'ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;
 - o relazione redatta da un tecnico competente in acustica che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal comune per l'area interessata; o elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

■ Compilare solo se il richiedente è una società.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che per la presente richiesta di autorizzazione in deroga non si applica il SILENZIO ASSENSO.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00). Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.

li _____
firma Tecnico Competente in Materia Acustica

li _____
(firma del richiedente) '

¹ la firma deve essere posta alla presenza del funzionario responsabile del ritiro della documentazione, ovvero la domanda deve essere inviata, debitamente firmata, con allegata copia di documento di identità in corso di validità, ovvero la firma deve essere autenticata.

ALLEGATO 5 - MODULO PER CANTIERI CHE RISPETTANO I LIMITI E LE PRESCRIZIONI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE

Al Comune di Lisciano Niccone

Il sottoscritto

residente in _____ Via/Piazza _____ N° _____

nato a _____ il _____ C. F. _____

avente titolo alla richiesta in qualità di proprietario legale rappresentante altro della Ditta avente ragione sociale¹

con sede legale in _____ Prov. _____ Via _____ N° _____

Codice fiscale / Partita I.V.A. _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

sotto le proprie personali responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n° 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.

dichiara, di rispettare i valori limite di rumore e gli orari imposti negli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

A supporto di quanto dichiarato allego la seguente documentazione:

- durata dei lavori e fascia oraria interessata;
- elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;
- accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
- pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

dichiara, di rispettare i valori limite di rumore imposti negli artt. 7 e 8 del presente Regolamento ma di essere un cantiere la cui attività ha una durata protratta oltre _____ mesi.

A supporto di quanto dichiarato allego oltre a quanto stabilito nel punto precedente la seguente documentazione aggiuntiva:

- relazione redatta da un tecnico competente in acustica dove sono evidenziati i rilievi fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate da provvedimento autorizzatorio.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

li _____

(firma del richiedente) *

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

Se entro i termini previsti (20 giorni) non viene richiesta alcuna integrazione o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata.

Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.

" Compilare solo se il richiedente è una società.

- la firma deve essere posta alla presenza del funzionario responsabile del ritiro della documentazione, ovvero la domanda deve essere inviata, debitamente firmata, con allegata copia di documento di identità in corso di validità, ovvero la firma deve essere autenticata.

**ALLEGATO 6 - MODULO PER CANTIERI CHE NON RISPETTANO I LIMITI E LE
PRESCRIZIONI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE**

Al Comune di Lisciano Niccone

Il sottoscritto

residente in _____ Via/Piazza _____ N° _____
nato a _____ il _____ C. F. _____
avente titolo alla richiesta in qualità di proprietario legale rappresentante altro
della Ditta avente ragione sociale¹ _____
con sede legale in _____ Prov. _____ Via _____ N° _____
Codice fiscale / Partita I.V.A. _____
Tel _____ Fax _____ e-mail _____

sotto le proprie personali responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n° 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.

CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

per l'attivazione di un cantiere edile o stradale o assimilabile:

con sede in Via _____ N° _____ Comune di _____
per il periodo dal _____ al _____ dalle ore _____ alle ore _____

DICHIARA

di NON rispettare gli orari ed i valori limite indicati agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento;

A supporto di quanto dichiarato allego la seguente documentazione firmata da un tecnico competente in acustica:

- planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia;
- stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
- durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;

- misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

''' Compilare solo se il richiedente è una società.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che per la presente richiesta di autorizzazione in deroga non si applica il SILENZIO ASSENSO.

Confermo che i dati e le notizie fomite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00). Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.

li _____
firma Tecnico Competente in Materia Acustica

li _____
(firma del richiedente) *'

~ la firma deve essere posta alla presenza del funzionario responsabile del ritiro della documentazione, ovvero la domanda deve essere inviata, debitamente firmata, con allegata copia di documento di identità in corso di validità, ovvero la firma deve essere autenticata.